




PROVINCIA DI POTENZA  
Ufficio Viabilità  
*Area Monitoraggio e Sicurezza Stradale*

## **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ' MEDIANTE PULITURA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI**



### **CAPITOLATO D'ONERI**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Gianluca Cuomo*

# INDICE

## TITOLO I° - FINALITÀ' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

### Capo I° - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Costi del servizio
- Art. 3 - Requisiti di partecipazione
- Art. 4 - Avvalimento
- Art. 5 - Luogo di esecuzione delle prestazioni richieste
- Art. 6 - Durata della concessione del servizio
- Art. 7 - Aggiudicazione e stipula del contratto.
- Art. 8 - Cauzioni provvisoria e definitiva
- Art. 9 - Documentazione di gara

### Capo II° - Disposizioni specifiche

- Art. 10 - Sede Operativa
- Art. 11 - Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento
- Art. 12 - Modalità di attuazione del servizio.
- Art. 13 - Mezzi e strumentazione operativa
- Art. 14 - Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto
- Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale

## TITOLO II° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

### Capo I° - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore o affidatario

- Art. 16 - Obblighi di diligenza, correttezza e buona fede
- Art. 17 - Osservanza di disposizioni e direttive
- Art. 18 - Responsabilità dell'affidatario
- Art. 19 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 20 - Personale addetto ai servizi
- Art. 21 - Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.
- Art. 22 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
- Art. 23 - Servizi aggiuntivi offerti senza costo alcuno per la PA e per il cittadino
- Art. 24 - Controllo e mantenimento dei requisiti

### Capo II° - Obblighi ed oneri a carico dell'Ente procedente

- Art. 25 - Cessione dei diritti e delle azioni nascenti dal danno causato alla sede stradale
- Art. 26 - Rapporto di incidente

## TITOLO III° - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE

- Art. 27 - Penalità
- Art. 28 - Risoluzione del contratto per inadempimento

## **TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 30 - Riservatezza

Art. 31 - Spese contrattuali

Art. 32 - Definizione delle controversie

Art. 33 - Norme di rinvio

## CAPITOLATO D'ONERI

### TITOLO I° - FINALITÀ' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

#### Capo I° - Disposizioni generali

##### Art.1 - Oggetto della concessione

La Provincia di Potenza intende procedere alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade provinciali, al fine di perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da eventi incidentali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare si intende porre massima attenzione ai sinistri che provocano la presenza sul manto stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, i quali devono essere eliminati prima della riapertura al traffico veicolare.

La procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali è attivata ai sensi dell'art. 176 del decreto Legislativo 36/2023 e riguarda un servizio di pubblico interesse.

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente, interessate da incidenti stradali anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso e ricomprende le attività di ripristino come di seguito specificate.

Il servizio deve essere attivo, previa telefonata ad un numero verde, h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Ai fini di cui alla presente procedura si definiscono le seguenti locuzioni:

- *“servizio di ripristino post incidente”* - l'attività, esplicata in situazione di emergenza, di ripristino delle condizioni di transitabilità della sede stradale mediante una o più operazioni;
- *“strada”* - area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, c. 1, del D. Lgs. n° 285/92 e ss.mm.ii.);
- *“pertinenze”* aree o manufatti a servizio della sede stradale quali, scarpate, trincee, relitti, tombini, barriere, ponti, sovrappassi, sottopassi, etc. ove possono essere collocati opere d'arte e/o impianti funzionali all'uso della strada;
- *“incidente”* - l'avvenimento inatteso conseguente alla circolazione stradale che costituisce o produce un pericolo alla sicurezza delle persone e/o un danno alla sede stradale e sue pertinenze;
- *“attività di ripristino”* attività finalizzate alla eliminazione di situazioni di pericolo lungo la sede stradale e sue pertinenze (sversamento di fluidi e liquidi sulla pavimentazione, presenza di residui, cocci e frammenti sul piano viario, danneggiamento della segnaletica e delle pertinenze stradali, etc.);

In generale la concessione del servizio di ripristino prevede le seguenti prestazioni:

- A) intervento *“standard”*: il ripristino della sicurezza stradale, compromessa dal verificarsi di sinistri che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- B) interventi *“perdita di carico”*: l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito del verificarsi di circostanze che comportino la perdita di carico da parte dei mezzi o sversamento di liquidi, ovvero perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in eventi incidentali;
- C) interventi *“senza individuazione del veicolo responsabile”*: si tratta degli *“interventi standard”* di cui al punto A) e gli *“interventi perdita di carico”* di cui al punto B), eseguiti

regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, in assenza della possibilità di recuperare i costi attraverso le compagnie assicurative. In tale ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi di cui sopra resteranno carico dello stesso e non potranno essere addebitati all'Amministrazione Provinciale.

In via solo indicativa e non esaustiva, si riportano di seguito esempi di attività di ripristino: in capo al concessionario:

- Delimitazione dell'area di intervento mediante apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal D.M. 10/07/2002;
- Aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla strada;
- Recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e sulle sue pertinenze;
- Eliminazione di tutte le "insidie" (cocci di vetro, macchie d'olio, lamiere, pietrisco, ecc...) che potrebbero arrecare nocimento alla sicurezza nella circolazione stradale;
- Lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecologico;
- Aspirazione dell'emulsione risultante dal lavaggio finale del sedime stradale e delle sue pertinenze;
- Ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- Rimozione di veicoli incidentati;
- Apposizione di segnaletica stradale per segnalamento incidente e/o condizione di pericolo, quest'ultima da rimuoversi solo dopo l'eliminazione del pericolo;
- Ogni altra operazione e/o attività residuale conseguente alla verifica di sinistro necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- Gestione, controllo, smaltimento e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile - 2006, e s.m.i.;

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale provinciale (segnaletica stradale, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d'arte, illuminazione, ecc..), fatto salvo l'obbligo del ripristino in tempi certi dello *status quo ante*, il concessionario è tenuto, prioritariamente a darne immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione/Responsabile del Procedimento, nonché a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi per situazioni di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire al Concessionario anche gli interventi di ripristino delle pertinenze stradali e, in particolare, delle barriere di sicurezza, nei casi in cui sono note le generalità del soggetto che ha cagionato il danno.

Tale ultima circostanza si intenderà attivata solamente a seguito di apposita richiesta scritta da parte dell'Ufficio Viabilità dell'Ente che, in tal caso, cederà al concessionario ogni diritto vantato nei confronti della compagnia assicurativa con la quale il danneggiante ha stipulato la propria copertura assicurativa.

Gli interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate relative al ripristino delle barriere di sicurezza stradali con individuazione del veicolo responsabile devono avvenire entro 14 giorni dalla richiesta di cui sopra.

Il Concessionario, pertanto, dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza delle pertinenze stradali danneggiate sull'intera rete di competenza della Provincia di Potenza mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo degli elementi danneggiati della strada (segnaletica, dispositivi di ritenuta, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) sotto la sorveglianza della Provincia stessa.

## **Art. 2 - Costi del servizio**

Il servizio in oggetto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione Provinciale in quanto gli stessi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e, ai sensi del comma 1 dell'art 177 del D. Lgs. 36/2023, vengono interamente trasferiti al concessionario:

- Il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- Il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile o nei casi in cui non sia stato possibile recuperare il credito maturato, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Nel corso del quinquennio 2020-2025 sono stati effettuati circa 260 interventi di ripristino post incidente, di cui 210 con individuazione del Responsabile Civile del sinistro, per un controvalore orientativo di circa 120.000,00 € complessivi, secondo proiezione basata sui contenuti della Deliberazione AVCP n. 64/2012 (Adunanza del 27 giugno 2012-Fascicolo n. 493/2012).

Si precisa che tale valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente.

Il costo della sicurezza relativo all'esecuzione della concessione in oggetto è pari al 2% dell'importo della concessione stessa ed è già contenuto nel totale di € 120.000,00 (centoventimila/00).

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici "propri" dell'attività svolta.

Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del richiamato decreto l'Amministrazione provinciale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Art.3 – Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'Art. 65 del D. Lgs. 36/2023, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'Art. 68 del D. Lgs. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti, il cui possesso è richiesto a pena di esclusione della procedura di gara:

### **✓ Requisiti di ordine generale**

- a) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione delle gare d'appalto previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- b) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) Possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- d) Assenza di situazioni di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con altri partecipanti alla medesima gara, o, in caso affermativo, l'aver adottato misure idonee a garantire l'indipendenza dell'offerta.

✓ *Requisiti di idoneità professionale*

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie:
  - raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (cat. 4 e 5);
  - raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 (cat. 2/bis);
- c) Iscrizione e regolare adempimento degli obblighi relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (es: RENTRI, ove applicabile, o altri sistemi vigenti al momento della partecipazione), secondo le norme di cui a D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

✓ *Capacità economica e finanziaria*

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso il fatturato globale d'impresa relativo al servizio nel settore in oggetto, realizzato negli ultimi tre esercizi (2022-2023-2024), che non deve essere inferiore all'importo del servizio posto a base di concessione, ovvero € 120.000,00 (centoventimila).

✓ *Capacità tecnica, professionale ed organizzativa*

La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà essere fornita mediante l'elencazione dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni (2022-2023-2024), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.

Atteso che nella concessione è previsto, oltre alla pulizia del piano viario, anche il ripristino delle pertinenze stradali danneggiate, il concorrente dovrà dimostrare:

- a) di aver eseguito, negli ultimi 3 anni, servizi di fornitura, posa in opera e/o ripristino di barriere stradali di sicurezza (guard-rail, attenuatori d'urto, new jersey) per un importo complessivo pari ad almeno 25.000 €;
- b) di aver eseguito negli ultimi 3 anni, lavori di ripristino o manutenzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso (es. rappezzi, rifacimento di tratti, risanamenti) per un importo complessivo pari ad almeno 25.000 €;
- c) di aver eseguito lavori di muratura, ripristino di opere civili stradali, o piccoli scavi e opere di contenimento negli ultimi 3 anni, per un importo complessivo pari ad almeno 25.000 €.

Al fine di garantire un elevato standard qualitativo e una gestione ambientale responsabile delle attività oggetto del servizio il concorrente dovrà, altresì, possedere certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2015 ed UNI EN ISO 14001/2015 rilasciate da organismi di certificazione accreditati.

#### **Art. 4 – Avvalimento**

È ammesso l'avvalimento, con le modalità di cui all'Art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, ai sensi del comma 4 dello stesso Articolo, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sub a.4), a.5), a.6), a.7).

#### **Art. 5 - Luogo di esecuzione delle prestazioni richieste**

Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato tutte le "strade", le sue pertinenze e le opere d'arte (muri, tombini, ponti, sottopassi, sovrappassi etc.) nonché le piazzole di sosta, i relitti stradali afferenti al demanio provinciale e/o le strade in possesso o in gestione della Provincia di Potenza.

A tal fine fa parte integrante del presente capitolato la planimetria della rete stradale provinciale. La suddetta rete stradale potrà, in corso di esecuzione del servizio, subire modifiche in aumento o in diminuzione per effetto di competenze trasferite alla Provincia o dalla stessa trasferite a altri Enti.

#### **Art. 6 - Durata della concessione del servizio**

Il servizio da affidare avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di concessione tra l'Amministrazione procedente e l'aggiudicatario del servizio.

Proroghe e rinnovi della validità della convenzione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, la facoltà di procedere all'avvio anticipato del servizio nelle more di stipula del contratto.

#### **Art. 7 - Aggiudicazione e stipula del contratto.**

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare il servizio mediante stipula di un contratto.

All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto tra cui:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto per Legge.

La Provincia di Potenza si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio sotto le riserve di Legge nelle more della stipula del contratto.

Al contratto di concessione da stipulare saranno allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- Capitolato d'oneri;
- Offerta di cui al successivo art. 9;
- Planimetria tematica riportante le strade oggetto del servizio;
- DUVRI a cura dell'Affidatario redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e riportante le misure minime ed indispensabili da adottare per l'esecuzione delle "attività di ripristino post incidente" per la riattivazione della circolazione stradale.

#### **Art. 8 – Cauzioni provvisoria e definitiva**

I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore della concessione al netto dell'IVA.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante al rinnovo per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione concedente nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Resta chiaramente mantenuto e inderogabile il principio secondo il quale, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.



A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria, dovrà costituire una garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall'Art.117 comma 1 del Dlgs. 36/2023.

La garanzia definitiva può essere ridotta, del valore previsto dal codice, qualora l'impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art.1957, comma 2, del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs. 285/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di cui all'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La "cauzione" è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto con facoltà di rivalsa dell'Ente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Resta salvo per l'Ente l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Alla scadenza del termine contrattuale, pertanto, lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Provinciale a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei servizi affidati.

L'Amministrazione procedente, anche ai fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto del numero degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano "*dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi*", del valore economico medio di tali interventi, individua quale ammontare per i servizi da affidare, comprensivo degli oneri della sicurezza valutati in un valore del 2%, l'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00).

Sulla base della suddetta stima, che costituisce la base del calcolo, la cauzione definitiva forfettaria del 5%, pertanto, viene determinata e quantificata in euro 6.000,00 (seimila/00).

## **Art. 9 - Documentazione di gara**

Risultano necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- bando di gara;
- capitolato d'oneri;
- domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica comprensiva di relazione esplicativa sull'organizzazione, mezzi, personale, metodi operativi e servizi aggiuntivi offerti e quant'altro l'offerente ritiene utile ai fini dell'assegnazione dei punteggi, di lunghezza massima pari a quanto indicato all'Art. 4 dei "*Requisiti di Partecipazione e Criteri di Valutazione*".

## **Capo II°- Disposizioni specifiche**

### **Art. 10 - Sede Operativa**

L'affidatario ha l'onere di utilizzare all'interno del territorio provinciale almeno una sede operativa, da indicare nell'offerta tecnico/gestionale, dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al servizio di *ripristino post-incidente* in modo da poter garantire tempi di intervento contenuti al massimo e comunque, salvo i casi di comprovata impossibilità, non superiori a quanto indicato al successivo art. 11.

Le sedi operative o centri logistici operativi potranno essere legate all'affidatario da vincoli contrattuali che non si configurino come subappalto.

Le stesse sono deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività.

L'affidatario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

#### **Art. 11 - Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento**

Gli interventi da attivarsi attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica a numero verde in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, possono essere richiesti:

- dal personale tecnico del Settore Viabilità della Provincia;
- dal personale preposto alla sorveglianza del demanio stradale;
- dal funzionario tecnico reperibile della Provincia;
- dal corpo di Polizia Provinciale;
- dagli altri organi di P.G. competenti territorialmente;
- dal corpo dei VV. FF. competente territorialmente.

Il concessionario è obbligato a eseguire il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dalla Provincia di Potenza, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti (trenta minuti), dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità (ad esempio condizioni meteo estreme, chiusure stradali imposte da altri soggetti gestori, eventi di forza maggiore certificati).

Gli interventi di riparazione relativi al ripristino delle barriere di sicurezza stradali con individuazione del veicolo responsabile devono avvenire entro 14 giorni dalla chiamata.

Nei casi in cui il danno alle barriere di sicurezza stradale possa costituire un pericolo alla circolazione stradale, l'intervento dovrà essere eseguito immediatamente, mettendo in sicurezza l'area con idonei sistemi di emergenza.

In particolare, nelle more dell'ultimazione del ripristino dello status quo ante è fatto obbligo al concessionario di porre in essere, a proprie spese, ogni presidio immediato utile a garantire la messa in sicurezza di emergenza, con espresso riferimento a lanterne luminose, new jersey, segnaletica temporanea, transenne, coni segnaletici, dissuasori, defleco, etc, che potrà essere rimosso dallo stesso concessionario solamente a seguito dell'avvenuto ripristino delle condizioni di regolare utilizzo dell'infrastruttura viaria

In caso di esecuzione di interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate che riguardino le barriere di sicurezza stradale, in aggiunta, il concessionario dovrà fornire un verbale di riparazione della barriera con indicata data di intervento, tipologia delle caratteristiche della barriera tratti sostituiti/riparati e documentazione relativa alla regolare posa in opera sottoscritta da soggetto titolato in tal senso.

Tali interventi, in ogni caso, devono essere eseguiti con le tipologie indicate dall'art. 2 comma 3 del D.M. 223 del 18.02.1992, ove è chiaramente specificato che “...i ripristini di danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti...”.

L'impresa concessionaria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi, con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro.

#### **Art. 12 - Modalità di attuazione del servizio.**

L'affidatario dovrà svolgere il servizio di che trattasi utilizzando uno o più veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative; tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia.

Dovranno essere altresì dotati di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e, ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Qualora espressamente richiesto, gli interventi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, così come gli interventi per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere eventualmente posti sotto la direzione di operatori della Provincia.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; la tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa.

Il personale operante dovrà ricevere preventivamente, a cura della Società affidataria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto che lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto di:

- norme per il segnalamento temporaneo di pericoli e/o parzializzazione della sede stradale secondo i disposti del Codice della Strada del suo Regolamento di Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento sui veicoli trasportanti merci pericolose e sui relativi "sversamenti";
- tecniche e modalità di intervento per la bonifica dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/rimozione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito etc., conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Ambiente;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura;
- utilizzazione di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici, o ecologici e certificati dal "Ministero dell'Ambiente, e della tutela del Territorio e del Mare" ed autorizzati dalla competente ASL o comunque dotati di certificazioni di conformità alle normative europee o di marchi di qualità ecologica riconosciuti.

L'affidatario si impegna, qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell'Organo di Polizia, ovvero del personale della Provincia, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa, per il successivo inoltro dell'informazione all'Amministrazione Provinciale.

In caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione provinciale, alle Compagnie di assicurazione, o ad altri soggetti.

È fatto obbligo al Concessionario di operare nel pedissequo rispetto delle seguenti modalità operative, da intendersi, comunque, come prescrizioni minime di intervento:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (segnali stradali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli altri Organi di PG se presente;
- redazione di accurata documentazione fotografica dell'evento prima dell'intervento e di tutti i danni al patrimonio della Provincia e non conseguenti al sinistro;
- rimozione dei fattori di pericolosità per la circolazione stradale compresa l'eventuale riparazione (ad esempio, elementi instabili, sporgenti o taglienti, ecc.) conseguenti al sinistro e posizionamento di ulteriore e idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi, anche luminosi, di emergenza, atti a segnalare le criticità.
- riapertura al traffico veicolare; - monitoraggio, mantenimento in efficienza dell'eventuale segnaletica provvisoria e dei dispositivi per situazioni di emergenza a protezione degli utenti della strada in presenza di elementi danneggiati sulla sede stradale o prossimi ad essa, che costituiscono potenziale pericolo per la circolazione, fino a completo ripristino dei medesimi da parte del concessionario stesso;
- ripristino a regola d'arte e nel rispetto della relativa normativa tecnica di settore degli elementi della strada che risultano danneggiati a seguito del sinistro mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione alla Provincia di Potenza delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa, previa apertura del cantiere e nel rispetto dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione rilasciata dalla Provincia di Potenza, su richiesta del concessionario.
- documentazione fotografica (ed eventualmente video) attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi.

#### **Art. 13 - Mezzi e strumentazione operativa**

L'affidatario è obbligato all'utilizzo di idonei veicoli anche polifunzionali, in misura necessaria alla tipologia e complessità dell'intervento per la quale è stato chiamato.

I veicoli dovranno essere omologati, ove previsto per Legge, ed essere equipaggiati per l'intervento in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale.

In ogni caso i veicoli dovranno essere provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per consentire lo svolgimento di tutte le attività in tempi brevi al massimo della efficienza, efficacia e tempestività.

Esemplificativamente tutti i mezzi in dotazione debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio,
- possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia;
- essere equipaggiati con speciali attrezzature;
- essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento anche in ordine al trattamento e gestione dei rifiuti;

Per i tratti di rete stradale a elevata operatività saranno impiegati mezzi che disporranno anche di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose sistema di "pulitura" e sanificazione batteriologica e chimica.

L'aggiudicatario deve fornire all'Ente procedente la mappatura della localizzazione dei "veicoli" operanti sulla rete stradale di competenza, le indicazioni del responsabile competente alla gestione del servizio.

L'ufficio e/ o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con la Provincia, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari anche degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.

Le Parti concordano di programmare incontri periodici trimestrali per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori della ditta concessionaria, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.

#### **Art. 14 - Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto**

L'affidatario dovrà essere munito di strumento efficace di informazione a disposizione dell'Ente procedente.

Nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, l'affidatario deve assicurare all'Ente procedente la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede una diversa selezione dei dati degli interventi attivati ed effettuati, delle operazioni svolte, delle procedure intraprese per il recupero costi dalle compagnie RCA, nonché di tutte le eventuali ed ulteriori informazioni necessarie per monitorare l'operato degli operatori e/o necessari anche ai fini statistici.

Dovrà inoltre essere attivata una Banca dati correlata agli interventi effettuati per la gestione delle pratiche avviate a seguito di intervento per "servizio di ripristino post incidente" nonché per gli eventuali adempimenti da intraprendere in emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'integrità delle persone. Inoltre qualora disponibili dovranno essere fruibili i rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro e possibilità di controllo, per ciascun Centro Logistico Operativo, della "filiera dei rifiuti" asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il "deposito temporaneo" e relativo conferimento (FIR e MUD).

L'Ente procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 dichiarano fin da ora di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti.

#### **Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale**

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente sono da considerarsi "produttori di rifiuti" soggetti solo all'obbligo del registro degli interventi, delle quantità e tipologie dei materiali asportati, in quanto solo nella sede del Concessionario e non all'atto dell'asportazione, che viene eseguita la classificazione dei rifiuti per avviarli al successivo conferimento.

L'affidatario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

### **TITOLO II° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI**

#### **Capo I° - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore o affidatario**

#### **Art. 16 - Obblighi di diligenza, correttezza e buona fede**

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino post incidente nel rispetto delle leggi vigenti.

#### **Art. 17 - Osservanza di disposizioni e direttive**

Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre disposizioni dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato o di norme di legge.

#### **Art. 18 - Responsabilità dell'affidatario**

Il servizio oggetto di concessione per il ripristino post-incidente e il ripristino dello stato dei luoghi è da considerarsi ad ogni effetto di legge di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neanche in pendenza di controversie giudiziali o stragiudiziali.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione, l'Ente procedente potrà senz'altro sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 27.

Gravano esclusivamente sull'affidatario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio affidato di ripristino post-incidente.

L'affidatario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione procedente per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.

A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, l'affidatario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

L'affidatario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione procedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto**

L'affidatario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati.

Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dall'appaltatore a soggetti diversi, purché qualificati; l'affidatario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

#### **Art. 20 - Personale addetto ai servizi**

L'appaltatore dovrà avvalersi di un congruo numero di unità di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi.

Il personale impiegato dovrà tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

#### **Art. 21 - Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente**

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre, egli è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

#### **Art. 22 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**

L'appaltatore del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e di presentare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

#### **Art. 23 - Servizi aggiuntivi offerti senza costo alcuno per la PA e per il cittadino**

I servizi aggiuntivi, offerti dall'appaltatore in sede di gara, saranno svolti con le modalità indicate nell'offerta tecnica, che costituisce allegato al contratto di concessione.

#### **Art. 24 - Controllo e mantenimento dei requisiti**

Per tutta la durata del contratto di affidamento del servizio *de quo*, l'affidatario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

### **Capo II° - Obblighi ed oneri a carico dell'Ente procedente**

#### **Art. 25 - Cessione dei diritti e delle azioni nascenti dal danno causato alla sede stradale**

Al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino post-incidente, la Provincia di Potenza, in qualità di Ente proprietario/competente per le infrastrutture viarie danneggiate dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.

Per consentire all'impresa concessionaria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione si impegna ad informare le Forze dell'Ordine preposte ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.

Per agevolare l'acquisizione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del centro logistico dell'impresa concessionaria intervenuto.

Resta inteso che nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo, etc...) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altra Organo di Polizia, per ripristinare la situazione *quo ante* senza alcun costo o onere per la Provincia di Potenza.

#### **Art. 26 - Rapporto di incidente**

L'Ente procedente si impegna a rilasciare all'affidatario, in tempi ragionevolmente brevi e, comunque, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di effettiva disponibilità richiesta, copia del rapporto di incidente e ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente Art. 25.

L'Ente si impegna, inoltre, ad emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi e trasmettere all'affidatario, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

Gli Operatori che procedono al rilievo del sinistro daranno atto, nelle relazioni del loro intervento, dell'orario di arrivo degli addetti alle operazioni di bonifica e, ove possibile, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività d'istituto, anche dell'orario in cui terminano dette operazioni.

### **TITOLO III° - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE**

#### **Art. 27 - Penalità**

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Ente procedente potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente stesso.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) la Provincia di Potenza potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino al valore massimo della fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere nel termine di giorni 15 dalla messa in mora.

#### **Art. 28 - Risoluzione del contratto per inadempimento**

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, in maniera oggettiva, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Provinciale;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Provinciale, il servizio stesso;
- cessione del contratto o ricorso al subappalto;
- nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi dell'Art. 21 del capitolato.
- impiego di personale in numero inidoneo per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

La Provincia di Potenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.



Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

## **TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge stessa.

### **Art. 30. Riservatezza**

Il concessionario, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante. I dati forniti dal concessionario sono trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

### **Art. 31 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse, connesse alla aggiudicazione e alla stipulazione e registrazione del contratto sono da intendersi a totale carico dell'affidatario.

### **Art. 32 - Definizione delle controversie**

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'ente e la ditta affidataria, il Foro competente è quello di Potenza.  
È esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 33 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina prevista dal D.Lgs.36/2023 e s.m.i e dal Codice Civile e alle norme vigenti in materia di sicurezza, strade, ambiente etc.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gianluca Cuomo